

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 16/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Esponde la parte ricorrente di aver stipulato a dicembre 2007 due contratti di finanziamento con la convenuta: uno di cessione del quinto dello stipendio e uno di delegazione di pagamento. Ella ha estinto anticipatamente il contratto di cessione del quinto a gennaio 2012, dopo aver pagato 49 rate e un saldo di € 16.229,95; ed ha estinto anticipatamente il contratto di delegazione di pagamento a novembre 2008, dopo aver pagato 11 rate e un saldo di € 15.532,27. La ricorrente ha presentato reclamo in data 11/02/2014, con il quale ha chiesto un rimborso complessivo di € 8.060,89 così ricavato: cessione del quinto: € 539,82 per commissioni finanziarie; € 1.217,79 per commissioni istituto finanziatore, € 1.799,42 per commissioni agente/mediatore; € 561,37 per oneri assicurativi; delegazione di pagamento: € 1.408,28 per commissioni di gestione; € 1.945,65 per commissioni agente/mediatore; € 844,16 per oneri assicurativi; al netto dei rimborsi effettuati in sede di estinzione (€ 255,60), oltre agli interessi legali. Si duole, inoltre, del mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza; in particolare, evidenzia che: a) *“il contratto di finanziamento riporta, tra le altre, clausole poco chiare e scarsamente dettagliate relativamente ai costi e alle condizioni praticate”*; b) la necessità che *“sia i fogli informativi che il contratto di finanziamento riportino una chiara indicazione delle diverse componenti*

*di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo”; c) “del pari non sono fornite adeguate informazioni neppure sulle polizze, i cui costi sono imputati al cliente, e sull’esatto oggetto della copertura, mentre non viene in alcun modo prospettata l’opportunità di ricercare la medesima copertura presso altre assicurazioni e comunque di valutare la conseguenze dei premi e la loro irriducibilità anche in caso di estinzione anticipata”.*

L’intermediario ha preliminarmente evidenziato che il ricorso è improcedibile in quanto: a) il contratto di cessione del quinto è stato stipulato tra la ricorrente e un intermediario rappresentato per procura dalla convenuta che *“oggettivamente non è parte del contratto”*; b) il contratto di delegazione di pagamento è stato estinto il 30.11.2008 *“pertanto l’oggetto del contendere è escluso dalla competenza dell’ABF perché riferito ad operazioni e/o comportamenti anteriori il 1.01.2009”*. Ha poi ricordato che la parte ricorrente ha diritto al rimborso della sola quota interessi e si è poi espressa come segue: *“Il contratto prevede correttamente che in caso di estinzione anticipata sarà riconosciuto il solo abbuono interessi (art. 3) posto che le altre voci, analiticamente indicate anche nel documento di sintesi, costituiscono il capitale finanziato così come specificato all’art. 1 del contratto”*. *“Analoghe considerazioni valgono per il contratto di prestito con delegazione di pagamento”*.

La ricorrente chiede al Collegio – con riferimento al solo contratto di cessione del quinto, *“che rientra nella competenza temporale dell’ABF”* – il rimborso di € 3.862,80. Viene inoltre richiesta la distrazione di una parte delle somme oggetto del rimborso in favore del procuratore individuato dalla ricorrente. L’intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato non procedibile e in ogni caso che sia rigettato.

## DIRITTO

Il Collegio, disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda alla società mandataria di retrocessione della quota delle commissioni corrisposte (cfr. la decisione, n. 7216 del 31.10.2014); rilevato che, con riferimento al contratto di delegazione di pagamento, l’oggetto del contendere è escluso dalla competenza dell’ABF perché riferito ad operazioni e/o comportamenti anteriori il 1.01.2009; richiamato il proprio costante indirizzo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l’intermediario resistente non ha applicato tale criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l’integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell’art. 1370 c.c.; posto che, alla stregua di tali criteri, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 3.862,82 (la ricorrente chiede 2 centesimi in meno); considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore della parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali, trattandosi di materia sottratta a difesa tecnica,

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.862,80, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA